

## COMUNE DI PALERMO

**Oggetto:** Lavori di smaltimento delle acque meteoriche di via Castelforte - CUP: D72B24003160004  
CIG: BB3FD78627

### SCRITTURA PRIVATA

L'Anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Palermo

#### TRA

L'Amministrazione Comunale di Palermo, in persona del \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_ e per la carica domiciliato presso la sede del  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a Palermo, abilitato alla firma del  
presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, D. Lgs. 267/2000, di seguito nel presente  
atto denominata semplicemente "Stazione appaltante";

#### E

#### NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_,  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via  
\_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente  
"Appaltatore".

#### NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

-il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_,  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via  
\_\_\_\_\_, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento  
temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio  
\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Repertorio n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra  
essa e le seguenti imprese mandanti:

**Impresa - 1** \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_,  
Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - 2** \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_,  
Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

etc...

**Premesso:**

a) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 430 del 19/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di smaltimento delle acque meteoriche di via Castelforte - CUP: D72B24003160004 per un importo di spesa complessivo di € 1.210.091,33, che trova copertura finanziaria, in quanto a € 588.000,00, sul Cap. 19863/10, così ripartiti:

- € 47.840,36 imp. 2025/5146;
- € 34.203,38 imp. 2026/1452;
- € 317.956,26 imp. 2026/1451;
- € 188.000,00 imp. 2026/220);

• in quanto a € 622.091,33, sul Cap. 19863/20 imp.2026/1453;

b) che l'intervento in argomento è inserito nel Programma Triennale OO.PP. delle OO.PP. ed Elenco Annuale approvato con D.C.C. n. 218 del 18/09/2025 con codice CUI 8001635082120240033;

c) che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la decisione a contrarre di avvio della procedura di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 1 e dell'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.1 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, nonché ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. E.L), con la quale si è stabilito che l'appalto dei lavori sarebbe stato affidato mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

d) che a seguito di gara, con determinazione dirigenziale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, esecutiva, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a favore dell'Appaltatore il quale ha avanzato offerta economica con un ribasso unico percentuale del \_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) applicabile all'importo dei lavori soggetti a ribasso posto a base di gara di € \_\_\_\_\_, a cui corrisponde un importo netto/ribassato di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), a cui aggiungere l'importo dei costi/oneri della sicurezza da PSC di € \_\_\_\_\_ e dei costi della manodopera di € \_\_\_\_\_ (non assoggettati a ribasso), fissando così l'importo netto contrattuale in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) oltre l'I.V.A. nella misura di legge del \_\_\_ %;

e) che, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto non si applicano alla presente fattispecie contrattuale trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

f) che l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto in attuazione di quanto richiesto dal RUP;

g) che l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto;

h) che da parte della Stazione appaltante si dichiara, altresì, che nella procedura di affidamento

dell'appalto dei lavori in oggetto è stato rispettato il divieto dell'artificiose accorpamento dei lotti secondo quanto prescritto dall'art. 58, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023;

k) che con verbale del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

Premessa la soprastante narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1 – Norme regolatrici del contratto**

1. La Stazione appaltante, affida all'Appaltatore e per esso al suo legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, come in premessa generalizzato, che dichiara di accettare, l'appalto per l'esecuzione dei Lavori di smaltimento delle acque meteoriche di via Castelforte - CUP: D72B24003160004 - CIG: \_\_\_\_\_, nel rispetto del Bando e della documentazione di gara di seguito elencata, del presente contratto e per quanto quivi non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

2. In particolare, l'appalto viene affidato ed accettato espressamente dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Bando di a gara e dai documenti di gara di seguito elencati, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, delle disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

In particolare, sono allegati al presente contratto:

- il Capitolato speciale d'appalto di progetto approvato e posto a base di gara;
- l'elenco dei prezzi unitari di progetto approvato e posto a base di gara.
- offerta dell'appaltatore.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. concernente il Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutti gli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto controfirmati dall'Appaltatore e depositati agli atti d'ufficio;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma dei lavori di progetto approvato e posto a base di gara, unitamente al programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore;
- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;
- Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (SIC.01) di progetto approvato e posto a base di gara;
- il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, comma 2), lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto

collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati progettuali e quelli amministrativi, compreso il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori (con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva ovvero all'interesse della Stazione appaltante.

#### **Articolo 2 – Corrispettivo del contratto di appalto**

1. Il corrispettivo netto contrattuale dell'appalto, ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per lavori al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del \_\_\_% ( \_\_\_\_\_ per cento) e comprensivo dell'importo dei costi della manodopera di € \_\_\_\_\_, oltre € \_\_\_\_\_ per costi/oneri della sicurezza da PSC per un importo totale di € \_\_\_\_\_ oltre IVA di legge al \_\_\_%, salva diversa liquidazione finale.
2. L'importo contrattuale sopra indicato è stabilito con corrispettivo interamente "a misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

#### **Articolo 3 – Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale**

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023), le stesse verranno concordate e successivamente liquidate secondo il nuovo importo contrattuale determinato, ove possibile, sulla base dei prezzi inclusi nell'Elenco dei Prezzi Unitari facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante ovvero, in mancanza, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti, di comune accordo, rimandano.
2. Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti previsti nelle varianti di cui al precedente comma, sarà contabilizzato e liquidato con le medesime modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per i lavori principali.
3. L'Appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera imputabile a fatto proprio.

#### **Articolo 4 – Revisione dei prezzi contrattuali e adeguamento del corrispettivo**

1. Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

### **Articolo 5 – Pagamento del corrispettivo dell'appalto**

1. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito alle modalità di liquidazione e pagamento del corrispettivo contrattuale (anticipazione, stati di avanzamento dei lavori SAL, conto finale e pagamento a saldo) rimandano, di comune accordo, al Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Articolo 6 – Ritardi nei pagamenti del corrispettivo**

1. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito ai ritardi nei pagamenti del corrispettivo contrattuale rimandano, di comune accordo, al Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Per il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore a titolo di ritardo nei pagamenti, trovano applicazione le preventive procedure di verifica della regolarità contributiva e fiscale, a cui le parti di comune accordo rimandano.

### **Articolo 7 – Regolarità contributiva**

1. Per la sottoscrizione del presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data \_\_\_\_\_ – Num. Prot. INPS/INAIL \_\_\_\_\_, in corso di validità.

### **Articolo 8 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Ammontare delle penali**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in n. 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, come prescritto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intende integralmente richiamato.

2. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 126 del Codice, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

3. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 12 del CSA;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 5 del CSA; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 8 bis - Premio di accelerazione**

1. Al fine di incentivare la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'appaltatore ultimasse integralmente i lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale originariamente fissato, a condizione che l'opera sia eseguita in conformità alle prescrizioni progettuali, alle norme tecniche applicabili e alle obbligazioni contrattuali.

#### **Presupposti per il riconoscimento del premio**

Il premio è riconosciuto esclusivamente in presenza congiunta dei seguenti presupposti:

- a) ultimazione dei lavori prima della data stabilita nel contratto, risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato;
- b) integrale e corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, come accertata in sede di collaudo;
- c) assenza di vizi, difformità o incompletezze che richiedano interventi correttivi successivi alla data di ultimazione;
- d) piena tracciabilità, nel giornale dei lavori e nella contabilità, del progresso delle attività e della data effettiva di ultimazione.

#### **Criteri di quantificazione del premio**

Il premio di accelerazione è determinato in misura proporzionale ai giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, applicando all'importo contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, una percentuale pari allo 0,10% (zero/10 per cento) per ciascun giorno di anticipo, fino a un limite massimo pari al 10% (dieci per cento) del medesimo importo.

#### **Termine contrattuale di riferimento**

Il termine utile per il calcolo dell'anticipazione è quello fissato nel contratto di appalto. Il premio di accelerazione è corrisposto anche nel caso in cui siano disposte eventuali proroghe per cause non imputabili all'appaltatore.

#### **Condizioni per la corresponsione del premio**

La corresponsione del premio è subordinata all'esito positivo del collaudo [ovvero alla emissione del certificato di regolare esecuzione]. Resta escluso il riconoscimento del premio qualora l'opera presenti vizi, difformità o carenze che incidano sulla sua funzionalità, ovvero qualora l'ultimazione anticipata non sia rappresentativa di una reale riduzione dei tempi di esecuzione.

#### **Fonti di copertura**

Il premio è finanziato mediante:

- a) le somme disponibili nella voce "imprevisti" del quadro economico;

- b) le economie derivanti dai ribassi d'asta, nel limite del 50%, purché non vincolate ad altre destinazioni.

L'imputazione delle risorse è disposta dal RUP sulla base della disponibilità risultante dal quadro economico aggiornato.

### **Documentazione e verifiche**

Ai fini del riconoscimento del premio, l'appaltatore deve presentare al RUP apposita istanza contenente:

- l'indicazione della data di ultimazione dei lavori;
- le evidenze documentali del rispetto del cronoprogramma aggiornato;
- ogni ulteriore elemento utile alla verifica tecnica.

Il direttore dei lavori attesta la veridicità delle date e la conformità delle prestazioni. Il RUP formula la proposta di liquidazione del premio entro 30 giorni dalla conclusione del collaudo.

### **Esclusioni**

Non è riconosciuto il premio nei seguenti casi:

- a) anticipazione meramente formale o non accompagnata da un reale stato di completamento dell'opera;
- b) sospensioni e ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore;
- c) anticipazioni conseguenti a riduzione dell'ambito delle lavorazioni;
- d) anticipazioni che abbiano comportato violazioni della normativa in materia di sicurezza o di qualità esecutiva.

## **Articolo 9 – Programma di esecuzione dei lavori**

1. In relazione all'ordine da tenersi nell'andamento temporale dei lavori, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto però di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti di comune accordo rimandano.

2. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente in relazione alle proprie esigenze.

3. Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti di comune accordo rimandano, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore è obbligato a predisporre il proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori redatto ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023.

## **Art. 10 - Sospensione dei lavori**

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 5, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222, comma 13 del D.Lgs. n.36/2023.
7. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
8. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 7, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 6, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

#### **Articolo 11 – Certificato di regolare esecuzione/Collaudato– Presa in consegna anticipata dell'opera**

1. I termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione sono specificati all'art. 2.21

del C.S.A., fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avvengono con l'emissione del predetto certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione/collaudo assuma carattere definitivo.
4. La Stazione appaltante, per motivate esigenze, quali il fine di avere l'uso immediato parziale o totale dell'opera, compatibilmente a quanto eventualmente indicato nella documentazione di gara, potrà procedere alla "presa in consegna anticipata" delle zone/immobile oggetto di intervento, man mano che siano ultimate le lavorazioni.

### **Articolo 12 – Risoluzione del contratto – Nullità**

1. Rispetto al presente contratto trovano applicazione le norme di legge vigenti tempo per tempo in materia di scioglimento, risoluzione per inadempimento ed in specie gli articoli 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023 come integrati dal Capitolato speciale d'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 la cessione del presente contratto è nulla. In tal caso il contratto di cessione è nullo di diritto.
3. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisca l'Appaltatore a causa di una delle circostanze ivi indicate.
4. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affidi a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Il subappalto di parte delle lavorazioni appaltate è ammesso nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, delle norme di lex specialis contenute nel Bando di gara e di quanto indicato nell'art. 45 del Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.
5. Nel caso di risoluzione in danno all'Appaltatore, la Stazione appaltante procede all'escussione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi del successivo art. 13.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni sofferti dalla Stazione Appaltante in aggiunta alle eventuali penali previste per la fattispecie risolutiva.

### **Articolo 13 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - Obblighi assicurativi.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2.13 del Capitolato speciale d'appalto, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dalla Società garante denominata " \_\_\_\_\_", per l'importo garantito di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).
2. La garanzia deve essere integrata ogni qual volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è progressivamente ed automaticamente svincolata (senza benessere del

committente), con le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

4. L'Appaltatore ha altresì presentato, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2.14 del Capitolato speciale d'appalto, la polizza di "Copertura assicurativa per danni di esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi" mediante Polizza rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni denominata " \_\_\_\_\_ " in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e per i seguenti massimali garantiti:

- Copertura assicurativa della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere: € \_\_\_\_\_ [importo che copre la somma minima da assicurare di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) prevista dall'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023].

5. L'Appaltatore ha altresì presentato, nel rispetto di quanto indicato nell'art. \_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto, la polizza "CAR mediante Polizza rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni denominata " \_\_\_\_\_ " in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e per i seguenti massimali garantiti:

- Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- Partita 1: Opere oggetto dell'appalto: €. .... (euro ), pari all'importo netto contrattuale dei lavori in appalto;

- Partita 2: Opere preesistenti: €. .... (euro /00);

- Partita 3: Demolizione e sgombero: €. .... (euro /00);

6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato di cui al precedente art. 10 o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante secondo quanto previsto nella polizza presentata.

#### **Articolo 14 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nonché la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che, sia pure non materialmente allegati, si considerano parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far

rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

#### **Articolo 15 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Si dà atto che, in relazione all'appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante, qualora nei confronti dell'Appaltatore, ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, intervenga:

- un'informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011;
- la perdita, anche sopravvenuta, dei requisiti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- l'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa tali da condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

3. La risoluzione opererà di diritto dalla data di ricezione della comunicazione, senza necessità di messa in mora o pronuncia giudiziale, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti e alla escussione delle garanzie prestate, nonché ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge.

#### **Articolo 16 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 9/04/2008, n.81;
- b) la dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso D.lgs. n. 81/2008;
- c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del PSC di progetto indicato nella precedente lettera b).

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (SIC.01) approvato dalla Stazione appaltante con il progetto esecutivo posto a base di gara ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) richiamato al precedente comma 1., lettera c), formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente qui allegati. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza nella fase esecuzione (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo periodo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 17 – Subappalto**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12, l'appaltatore, previa autorizzazione della Stazione appaltante, potrà affidare in subappalto parte dei lavori in contratto, nel rispetto delle

modalità, dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e di quanto indicato nell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto e dichiarato in sede di partecipazione alla gara di affidamento dei lavori.

#### **Articolo 18 – Controversie**

1. Tutte le controversie, nessuna esclusa né eccettuata, relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale e che non si sia potuta definire con accordo bonario, ai sensi degli artt. 210 e 212 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Art. 2.28 del Capitolato speciale d'appalto, ovvero, in via transattiva se sussistono i presupposti, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della disciplina vigente in materia e di quanto indicato nell'articolo citato, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

#### **Articolo 19 – Domicilio dell'appaltatore**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 20 – Direzione del cantiere - Rappresentante dell'appaltatore**

1. Ai sensi del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. del 19/04/2000, n. 145 e ss.mm.ii., la direzione di cantiere deve essere assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore (coincidente con il rappresentante delegato a cui è stato conferito mandato con rappresentanza).

2. Ai sensi del richiamato Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto.

3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

5. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione (vedi comma 5 art.6 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. del 19/04/2000, n. 145).

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 21 – Codice di comportamento**

1. L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal

codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Palermo con deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 16/12/2024, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare per averne in precedenza preso visione, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati.

2. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e/o dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Palermo, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

### **Articolo 22 – Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna, altresì, a che i medesimi obblighi di tracciabilità siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi subcontratti.

2. La mancata previsione dell'apposita clausola comporterà la nullità assoluta anche del relativo subcontratto che ne sia sprovvisto.

3. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Allo scopo l'Appaltatore, al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, ha provveduto a trasmettere alla Stazione appaltante apposita dichiarazione inerente il conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto medesimo (comunicazione agli atti di Ufficio acclarata al Protocollo con il n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) – IBAN: \_\_\_\_\_, acceso presso \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_.

5. I pagamenti inerenti all'appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente sopra indicato.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e si applicheranno le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

### **Articolo 23 – Assenza di cause interdittive e di conflitto di interessi (divieto di pantouflage)**

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. 08/06/2001, n. 231.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare prevista dalla normativa in argomento ed in particolare di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.
3. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/202023.
4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.lgs.

#### **Articolo 24 – Spese contrattuali e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

#### **Articolo 25 – Trattamento dei dati personali (privacy)**

1. Tutti i componenti, previa informativa del regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, approvato con il Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con il D.lgs. 18/05/2018, n. 51, con la firma del presente contratto prestano il proprio consenso al loro trattamento, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti, di comune accordo, mi dispensano dalla lettura degli atti allegati al presente contratto distinti sotto le lettere \_\_\_\_\_, dichiarando di ben conoscerli per averne in precedenza preso visione.

Del presente atto, stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, redatto con il programma " \_\_\_\_\_", nelle prime ..... (.....) pagine di numero ..... (.....) fogli a video, di cui viene data lettura ai componenti che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 07/03/2005 n. 82.

F.to: Il Rappresentante della Stazione appaltante

F.to: L'Appaltatore